

Sentenza n. 1666 del 13 ottobre 2004

Pubblica udienza del: 19 maggio 2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Galileo Omero Manzi

TESTO:

SENTENZA

sul ricorso n.812 del 2001, proposto da ***, con sede in Civitanova Marche (MC), in persona del suo Presidente e legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Bedetti, elettivamente domiciliati in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

- il COMUNE di POTENZA PICENA (MC), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ferrari, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti n.76, presso l'avv. Mario David;
- la PROVINCIA di MACERATA, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Mandrelli, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.156, presso l'avv. Francesco Tardella;
- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Costanzi del Servizio legale, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36;
- il CON.SMA.RI. – Consorzio Intercomunale per il Disinquinamento Ambientale, ora CONSMARI, Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti, con sede in Tolentino, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli

avv.ti Giuseppe Bommarito e Cinzia Maroni, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.124, presso l'avv. Fernando Piazzolla;

e nei confronti

- del MINISTERO dei BENI e delle ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
- del MINISTERO dell'AMBIENTE, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
- del MINISTERO della SALUTE, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Municipale di Potenza Picena n.420 del 31.10.2000, con cui è stato formalizzato l'affidamento al Consorzio CON.SMA.RI. della gestione della discarica comunale di rifiuti ubicata in località Castelletta, in attuazione di apposito accordo di programma stipulato tra i Comuni di Potenza Picena, Tolentino e Morrovalle, la Provincia di Macerata e il CON.SMA.RI., per garantire lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili prodotti nel territorio provinciale nella fase transitoria di attuazione del redigendo Piano provinciale per la gestione dei rifiuti;
- della deliberazione della Giunta municipale di Potenza Picena n.424 del 9.11.2000, con cui è stato approvato il progetto preliminare per l'ampliamento e messa in sicurezza della discarica comunale della Castelletta, nonché del successivo progetto definitivo approvato dagli organi comunali e di tutti gli atti della conferenza di servizi indetta dagli uffici del Comune di Potenza Picena per far luogo a tale approvazione;
- della deliberazione del Consiglio Provinciale di Macerata n.99 del 22.12.2000,

relativa all'approvazione del piano provinciale per la gestione dei rifiuti, pubblicata sul B.U.R. della Regione Marche n.22 del 26.7.2001;

- delle delibere della Giunta municipale di Potenza Picena n.261 del 26.7.2001 e n.271 del 31.7.2001, relative all'affidamento degli incarichi professionali per la redazione dei progetti riguardanti gli interventi di ampliamento, bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale la Castelletta;

- di tutti gli atti del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) del progetto suddetto, nonché della delibera della Giunta regionale delle Marche n.1410 del 19.6.2001, relativa alla formulazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo del 3° lotto della discarica la Castelletta;

- di tutti gli atti preparatori, strumentali, connessi e consequenziali, anche se non espressamente richiamati;

nonché per l'annullamento

degli ulteriori provvedimenti impugnati con successivo atto di motivi aggiunti, depositato il 7.11.2002 e precisamente:

- della deliberazione della Giunta provinciale di Macerata n.259 dell'11.6.2002, con la quale sono state fornite precisazioni in ordine all'autorizzata attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili nel terzo lotto della discarica la Castelletta, con la puntualizzazione che la stessa resta subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori di bonifica dell'area corrispondente a detto lotto ed alla presentazione del certificato di collaudo dei relativi lavori di bonifica;

- del presupposto decreto del Dirigente del Servizio Ambiente della Regione Marche n.76 del 5.4.2002, relativo all'autorizzazione dell'attivazione del terzo lotto della suddetta discarica;

- di tutti gli atti preparatori, collegati e connessi;

nonché per l'annullamento

degli ulteriori provvedimenti impugnati con successivo atto di motivi aggiunti, depositato il 27.10.2003 e precisamente:

- della deliberazione della Giunta Provinciale di Macerata n.373 del 29.7.2003, con cui è stata approvata una variante del progetto dei lavori relativi all'ampliamento e messa in sicurezza della discarica comunale di Potenza Picena località "La Castelletta";

- di tutti gli atti e provvedimenti adottati dagli organi deliberativi del Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti-CONSMARI, con sede in località Piane di Chienti di Tolentino e dalle Conferenze di Servizi appositamente convocate e relative all'approvazione dei progetti dei lavori di ampliamento e messa in sicurezza della suddetta discarica, nonché delle perizie di variante tecnica, della relazione finale dei lavori, della dichiarazione di collaudo e della certificazione di avvenuta bonifica dei siti;

- di tutti gli atti preparatori, strumentali e funzionalmente collegati;

nonché per l'annullamento

degli ulteriori provvedimenti impugnati con successivo atto di motivi, depositato il 24.12.2003 e precisamente:

- della deliberazione della Giunta Provinciale di Macerata n.444 del 17.9.2003, con cui è stata certificata l'avvenuta bonifica del sito della discarica della Castelletta, nonché di tutti gli atti della Conferenza di Servizi del 7.7.2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i successivi atti di motivi aggiunti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Potenza Picena, della

Provincia di Macerata, della Regione Marche e del CONSMARI;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza istruttoria n.37 del 5 agosto 2003, con cui è stata disposta una verifica;

Viste le ordinanze n.69 del 6 novembre 2003 e n.17 del 12 febbraio 2004, con cui è stato differito il termine assegnato al verificatore per completare le operazioni peritali affidate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 maggio 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi l'avv. A.Bedetti per le parti ricorrenti, l'avv. G.Ferrari per il Comune resistente, l'avv. B.Mandrelli per la Provincia di Macerata, l'avv. S.Maroni per il Consorzio CONSMARI e l'avv. P.Costanzi per la Regione Marche, presente alla chiamata preliminare della causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1)- Il Collegio non ritiene di soffermarsi sulle eccezioni preliminari di inammissibilità e di irricevibilità sollevate dai difensori delle Amministrazioni resistenti, essendo il ricorso infondato nel merito.

2)- Con l'iniziativa giudiziaria di cui è causa i ricorrenti si propongono l'invalidazione degli atti amministrativi indicati in epigrafe con i quali il Comune di Potenza Picena ha approvato gli atti progettuali necessari per dare corso ai lavori di messa in sicurezza ed ampliamento della discarica comunale denominata

“La Castelletta”, destinata allo smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili prodotti nel territorio provinciale.

Giova al riguardo far precedere la delibazione delle censure prospettate con il ricorso da una breve ricognizione in punto di fatto delle vicende che nel passato hanno interessato le aree costituenti il suddetto impianto di smaltimento di rifiuti.

Secondo quanto accertato in sede di verifica, il sito dell'attuale discarica “la Castelletta” è costituito da due lotti o vasche di deposito attrezzate nel tempo per consentire l'abbancamento di rifiuti urbani ed assimilati in regime di sicurezza, il cui adeguamento è stato realizzato nel corso degli anni sulla base di progetti predisposti dal Comune gestore dell'impianto di smaltimento, regolarmente approvati dai competenti organi regionali.

L'attività di abbancamento dei rifiuti è stata assentita nel tempo con il rilascio di diverse autorizzazioni da parte della Regione Marche che ha stabilito, di volta in volta, le quantità di rifiuti da smaltire nei diversi periodi di validità dei vari atti autorizzatori.

Sempre a seguito della verifica, è stata nel contempo accertata l'esistenza, nelle vicinanze delle due vasche di raccolta realizzate nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza vigenti all'epoca dell'approvazione dei relativi progetti e del rilascio delle autorizzazioni dell'attività di smaltimento, di una vasta area sulla quale sono stati ammassati in modo incontrollato una grande quantità di rifiuti di vario genere e tipo, prima della realizzazione delle suddette vasche di raccolta munite di idonee opere di impermeabilizzazione e di sistemi di recupero del percolato, possibile fonte di inquinamento delle acque superficiali del vicino fosso Rio Maggio, in quanto tale area, oltre a non essere stata impermeabilizzata, non risulta neppure dotata di sistemi di drenaggio e raccolta del

percolato prodotto dai rifiuti ivi ammassati, prima dell'approvazione del primo progetto di adeguamento dell'impianto che ha portato alla costruzione delle due vasche di stoccaggio cui si è fatto cenno.

In considerazione di tale precarietà dell'intero sito di discarica, in sede di elaborazione ed approvazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti attuato in esecuzione della legge regionale Marche 28 ottobre 1999, n.28, con delibera amministrativa del Consiglio regionale n.284 del 15 dicembre 1999, la discarica "La Castelletta" è stata ricompresa tra quelle da sottoporre a bonifica, prevedendo nel contempo una sospensione dell'attività di conferimento di rifiuti nella stessa a decorrere dal 1998, dando contemporaneamente atto che la capacità residua di abbancamento dell'impianto, in assenza di opere di bonifica, era pari a zero.

In sede di elaborazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti relativo alla Provincia di Macerata, l'apposito gruppo di lavoro incaricato di predisporre tale strumento di programmazione dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale, prendendo spunto dagli indirizzi forniti in sede di piano regionale (capitolo 2.5.3 del programma provinciale per l'ottimizzazione delle discariche esistenti) che consigliavano di privilegiare l'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti di smaltimento di rifiuti esistenti, rispetto all'individuazione di nuovi siti, ha preso in considerazione la situazione degli impianti presenti sul territorio provinciale, tra cui anche la discarica "la Castelletta", definita da bonificare nel piano regionale dei rifiuti, allo scopo di valutare la possibilità di sfruttare residuali capacità di abbancamento degli stessi, pur nella prospettiva di progettare gli opportuni interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei siti maggiormente compromessi, secondo le disposizioni tecniche in-

trodotte dal Decreto Ministeriale n.471 del 1999.

Con riferimento a tale esigenza, il piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio provinciale di Macerata n.99 del 22.12.2000, ha previsto per la discarica “la Castelletta” una residua capacità di stoccaggio di rifiuti di circa 90.000 mc., senza possibilità di ulteriori ampliamenti dell’impianto, subordinandone tuttavia l’eventuale sfruttamento alla preventiva realizzazione di tutta una serie di opere di bonifica dei terreni sui quali in passato erano stati abbancati nel tempo rifiuti in modo incontrollato, per i quali era stata prevista la rimozione in regime di sicurezza ed il successivo stoccaggio in loco temporaneo in area attrezzata. Sui terreni liberati da tali rifiuti, il Comune ha previsto la realizzazione di una terza vasca di raccolta dotata di idonee opere di impermeabilizzazione e di recupero del percolato, nell’ambito della quale dovranno essere in primo luogo ricollocati i materiali rimossi da stoccare in regime di sicurezza, con la possibilità di smaltire ulteriori quantitativi di rifiuti di nuova produzione nel limite complessivo di abbancamento di 90.000 mc. circa individuato dal piano provinciale di gestione.

Le accennate previsioni del sopraordinato strumento di programmazione provinciale, per quanto riguarda in particolare la discarica “la Castelletta”, sono state attuate con apposito progetto preliminare di miglioramento e di recupero volumetrico del sito del vecchio impianto, approvato dalla Giunta municipale di Potenza Picena n.424 del 9.11.2000, in cui è stato previsto, oltre alla segnalata costruzione di una terza vasca, anche il recupero ambientale del 1° e del 2° lotto della discarica, mediante la riprofilatura delle relative superfici e la realizzazione di una nuova rete di drenaggio del percolato, nonché la contemporanea costruzione di quattro pozzi per l’estrazione del biogas prodotto dall’impianto e di op-

portune opere di regimazione delle acque superficiali, con la eliminazione dei vecchi presidi di controllo e la collocazione di nuovi piezometri.

Tale progetto di miglioramento delle condizioni paesistico-ambientali del sito di discarica, con il recupero di volumetrie compatibili di abbancamento di nuovi rifiuti, è stato approvato con prescrizioni dalla Giunta regionale delle Marche con delibera n.1410 del 19.6.2001 che ha espresso al riguardo anche un giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento e provveduto nel contempo al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n.490 del 1999.

2/A)- Riassunti nei termini suddetti le vicende amministrative che hanno portato all'adozione degli atti comunali, provinciali e regionali oggetto di impugnativa in questa sede, prive di fondamento vanno valutate tutte le censure preordinate a denunciare la violazione della legge regionale Marche 28 ottobre 1999, n.28 e del piano regionale dei rifiuti che vi ha dato attuazione, come pure del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, poiché, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, la ricomprensione della discarica di rifiuti di cui si controverte tra quelle da bonificare secondo il piano regionale di gestione, non precludeva in assoluto la possibilità di pervenire al recupero di volumetrie residuali di abbancamento di rifiuti nell'ambito dello stesso impianto, dal momento che la bonifica e la messa in sicurezza dell'intera area di discarica, non esclude a priori l'apporto di ulteriori limitati quantitativi di materiali da smaltire.

Il convincimento del Collegio al riguardo trova conferma nella normativa tecnica recante i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza dei siti inquinati a causa della presenza di rifiuti, approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n.471, in cui si precisa che gli interventi di boni-

fica con misure di sicurezza e ripristino ambientale di un sito inquinato, devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano la riduzione della movimentazione dei rifiuti presenti nelle aree da porre in sicurezza ed il trattamento e riutilizzo nello stesso sito dei materiali di riporto sottoposti a bonifica (art.5, IV comma del suddetto D.M. n.471 del 1999).

Orbene, se si considera che il principale fattore di rischio ambientale riscontrato nell'ambito della discarica in questione, era costituito dalla assoluta mancanza di impianti di drenaggio e raccolta del percolato proveniente dall'area a valle ove erano stati ammassati nel tempo rifiuti in modo incontrollato, nonché dalla contestuale inadeguata arretratezza dei sistemi di captazione del percolato per quanto riguarda le vasche di raccolta del primo e del secondo lotto della discarica, una volta che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di eliminare tale fattore di rischio attraverso la rimozione dei rifiuti ammassati su terreni privi di impermeabilizzazione e la contestuale realizzazione di nuovi sistemi di scolo e raccolta del percolato, era inevitabile che, dopo la messa a norma dell'area di abbancamento, i rifiuti in precedenza asportati dalla stessa dovessero necessariamente essere ricollocati nella nuova vasca di raccolta, nel rispetto delle norme tecniche di indirizzo cui si è fatto cenno che privilegiano appunto il riposizionamento dei rifiuti messi in sicurezza.

Se si considera, poi, che tra tale nuova vasca di raccolta, dopo la ricollocazione dei rifiuti in precedenza rimossi, e le due vasche preesistenti corrispondenti ai primi due lotti della discarica, esisteva un notevole dislivello, la decisione assunta dagli organi comunali di Potenza Picena di assicurare una profilatura uniforme dei terreni delle tre vasche di stoccaggio, mediante l'abbancamento di ulteriori quantitativi di rifiuti nella nuova terza vasca, fino al raggiungimento di una

quota di altezza corrispondente al profilo del confinante secondo lotto, gli impugnati provvedimenti comunali con i quali sono state concretizzate le iniziative progettuali destinate a rendere possibile la realizzazione della bonifica delle aree della discarica “la Castelletta”, sono da ritenere immuni dalle censure denunciate con il ricorso, attesa la dimostrata compatibilità con il quadro normativo di riferimento delle soluzioni progettuali di bonifica e messa in sicurezza degli impianti di smaltimento dei rifiuti che prevedono nel contempo limitati incrementi delle quantità di materiale da smaltire nella stessa discarica, qualora, in sede di realizzazione delle opere di bonifica del sito, come avvenuto nel caso che occupa, si vengono a creare le condizioni di una disponibilità aggiuntiva di cubatura di abbancamento da utilizzare in situazione di assoluta sicurezza ed affidabilità sotto l’aspetto igienico-sanitario.

2/B)- Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce anche la delibazione delle censure di violazione del Piano regionale dei rifiuti, dedotte avverso il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato dai competenti organi della Provincia di Macerata, poiché la decisione di consentire il recupero di ulteriori quantitativi di abbancamento di rifiuti (circa 90.000 mc.) nell’ambito della discarica della Castelletta, a seguito della bonifica e messa in sicurezza dell’intera area di localizzazione dell’impianto di smaltimento, trova giustificazione proprio nel Piano regionale il quale, nel fornire alla Province gli indirizzi per la elaborazione dei piani provinciali di gestione (capitolo 2.5.3), ha ritenuto prioritaria la necessità di privilegiare in primo luogo il completamento degli impianti esistenti, rispetto alla localizzazione di nuovi siti, previa individuazione dei necessari interventi di adeguamento e bonifica degli stessi, che non escludono *a priori* la possibilità di pervenire alla ottimizzazione delle discariche esistenti anche attraverso la realizza-

zione di opere di bonifica e messa in sicurezza delle stesse, in vista della loro definitiva chiusura, una volta esaurite anche le residue capacità di abbancamento recuperate a seguito della bonifica.

La circostanza che, a pagina 1083 del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, in sede di ricognizione delle discariche esistenti nella Provincia di Macerata, non fosse stata stimata alcuna capacità residua di abbancamento nell'impianto della Castelletta, a decorrere dall'anno 1998, sta a significare soltanto, ad avviso del Collegio, il previsto esaurimento delle due vasche di raccolta esistenti nell'impianto.

Tale compiuta certificazione delle future potenzialità della discarica, ritiene il Collegio fosse tuttavia svincolata dagli esiti che potevano derivare dalla prevista bonifica del sito, i cui lavori di messa in sicurezza, per le ragioni accennate, hanno reso disponibili ulteriori volumetrie di abbancamento di rifiuti, proprio perché la bonifica non ha riguardato soltanto le vasche di raccolta regolarmente autorizzate ed esaurite quanto a disponibilità future di stoccaggio di nuovi rifiuti ma, al contrario, la messa in sicurezza dell'intera area ha interessato anche un terreno confinante con le suddette vasche di raccolta controllate, sul quale nel tempo erano stati ammassati in modo indiscriminato rifiuti di ogni tipo in assenza di preventive opere di impermeabilizzazione del suolo.

Pertanto, in presenza dell'accennata situazione di fatto, si ha motivo di ritenere che il giudizio di avvenuto esaurimento delle capacità residue di smaltimento nella discarica "la Castelletta", espresso in sede di Piano regionale per la gestione dei rifiuti, si riferisse ai soli siti costituenti l'impianto autorizzato e quindi alle due vasche (1° e 2° lotto) in cui lo stoccaggio dei spazzatura era avvenuto comunque in regime controllato, ancorchè con esiti nel tempo pregiudizievoli per

l'igiene pubblica per quanto concerne la raccolta del percolato.

Da ciò quindi la sicura legittimità, ad avviso del Collegio, degli atti impugnati relativamente al previsto recupero di volumetrie di abbancamento aggiuntive di rifiuti sul sito a valle della discarica, oggetto in passato di stoccaggio incontrollato e non ricompreso nel primo progetto di adeguamento dell'impianto attuato nell'anno 1993 e riguardante le sole aree a monte costituenti il primo e secondo lotto, dal momento che, una volta messa in sicurezza tale area con l'asportazione controllata dei rifiuti presenti, il loro stoccaggio provvisorio su terreni limitrofi, la contemporanea realizzazione di idonee opere di impermeabilizzazione del suolo e drenaggio del terreno sul quale dovevano necessariamente essere ricollocati in regime di sicurezza gli stessi rifiuti rimossi, come previsto dall'articolo 5, II comma del D.M. 25 ottobre 1999 n.471, secondo quanto riferito dal verificatore (vedi pagina 14 della relazione), l'impianto presentava obiettive capacità residuali di abbancamento rispetto al piano di campagna originario, di tale area contraddistinta come 3° lotto della discarica.

2/C)- Prive di fondamento sono da valutare le dedotte censure di violazione del D.M. n.471 del 1999 e del D.P.R. 12 aprile 1996, fatte dipendere dall'asserita mancata sottoposizione dell'impugnato progetto relativo all'intervento di bonifica della discarica "la Castelletta" a procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349.

A tale proposito, giova considerare che, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità ambientale di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente, nel nostro ordinamento sono previste due distinte procedure di verifica e valutazione della compatibilità ambientale delle stesse, una delle quali effettuate sotto il diretto controllo del Ministero dell'Ambiente e disciplinato dal

D.P.C.M. 10 agosto 1988 n.377 e relativa ad opere rientranti in determinate categorie individuate dallo stesso Decreto.

Per le opere non ricomprese in tale riferita elencazione, il Legislatore ha demandato alle Regioni la valutazione di impatto ambientale, le quali vi provvedono sulla base di un apposito procedimento disciplinato dal D.P.R. 12 aprile 1996 che trova applicazione anche per i progetti relativi alla realizzazione di discariche di rifiuti urbani assimilati con capacità di abbancamento superiore a 100.000 mc. del quale viene data ampia pubblicità, ai fini della più completa partecipazione dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda invece i progetti di discarica con capacità inferiore ai 100.000 mc., quale risulta quello oggetto di gravame in questa sede, per il quale è previsto uno stoccaggio massimo di 90.000/ 95.000 mc., gli articoli 1 e 10 del citato D.P.R. 12 aprile 1996 hanno previsto una procedura semplificata di verifica di compatibilità ambientale da parte dell'Autorità regionale.

Ciò premesso, non vi è dubbio che per le caratteristiche dell'intervento progettuale, approvato con gli impugnati atti del Comune di Potenza Picena, lo stesso non era da sottoporre a VIA da parte del Ministero dell'Ambiente, dal momento che essa per espressa previsione dell'art.1 del citato DPCM n.377 del 1988 è limitata ai soli impianti di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi, mentre la discarica di cui si controverte è destinata al solo stoccaggio di rifiuti urbani ed assimilati e, quindi, per le sue caratteristiche e potenzialità di accumulo (90.000/ 95.000 mc.) è stata sottoposta a VIA regionale semplificata conclusasi con la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale da parte della Giunta regionale delle Marche (vedi delibera GR n. 1410 del 19/6/2001 in atti).

Da ciò deriva dunque l'assoluta infondatezza dei profili di doglianza preordi-

nati a denunciare la mancata sottoposizione a VIA ministeriale del riferito progetto di bonifica della discarica della Castelletta, poiché, come si è avuto modo di precisare, per le caratteristiche dell'impianto in questione, non si richiedeva alcun preventivo giudizio tecnico da parte del Ministero dell'Ambiente, essendo riservata la valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento di bonifica del sito di discarica di cui si controverte alla esclusiva competenza della Giunta regionale la quale, come si è avuto modo di puntualizzare, ha formulato al riguardo un giudizio positivo di fattibilità.

2/D)- Con ulteriori motivi di censura i ricorrenti hanno denunciato la violazione delle norme in materia di tutela delle acque pubbliche dall'inquinamento, poiché, per effetto dei lavori di bonifica oggetto di impugnativa, si verrebbe a pregiudicare la salvaguardia del vicino Rio Maggio nel quale andrebbe a riversarsi il percolato proveniente dalla discarica da bonificare.

Anche tali profili di doglianza sono da valutare infondati in quanto, con riferimento alle considerazioni svolte dal verificatore, si è potuto accertare che, in sede di realizzazione dell'intervento di bonifica della discarica "la Castelletta" con recupero compatibile di ulteriori volumetrie di abbancamento di rifiuti, vengono comunque rispettate le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme a tutela della fascia di rispetto del corso d'acqua pubblico suddetto; per cui sotto tale aspetto nessun appunto può essere mosso agli atti progettuali oggetto di impugnativa per quanto concerne l'asserita violazione delle accennate norme di salvaguardia preordinate ad evitare o limitare la realizzazione di interventi costruttivi o comunque di trasformazione del territorio nella suddetta fascia di rispetto.

Per quanto concerne poi la segnalata compromissione della qualità delle acque superficiali e sotterranee per effetto dell'avvenuta realizzazione

dell'intervento di bonifica dei siti della discarica suddetta, il Collegio ravvisa destituita di fondamento sul piano giuridico tale doglianza di parte ricorrente, atteso il carattere meramente eventuale del tipo di inconveniente lamentato e, quindi, dei relativi profili di eccesso di potere dedotti.

Tale convincimento del Collegio trova fondamento principalmente nella circostanza che l'intervento di bonifica della discarica di cui si controverte è finalizzato proprio a porre rimedio a situazioni di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee riscontrate in passato, con la prevista messa in sicurezza dell'intera area attraverso la realizzazione di opportune opere tecnologicamente avanzate rispetto a quelle esistenti, per migliorare il drenaggio e la raccolta di percolato in apposite vasche, onde evitare che lo stesso possa disperdersi nel terreno e defluire nelle acque sotterranee con compromissione delle falde.

Alla luce dell'idoneità tecnica di tali sistemi di drenaggio e convogliamento del percolato acclarata dai competenti organi della Pubblica Amministrazione in sede di approvazione del progetto dell'intervento di bonifica da parte della Regione, previa valutazione di tutte le problematiche relative in sede di apposita Conferenza di Servizi *ex art.2* del D.P.R. 12 aprile 1996 e di successiva formulazione del giudizio di compatibilità ambientale dello stesso, nonché alla luce dei successivi approfondimenti tecnici compiuti in sede di approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'Ente preposto alla realizzazione dello stesso intervento, ritiene il Collegio che le generiche censure di parte ricorrente non sono in grado di smentire quanto acclarato e certificato dai suddetti organismi tecnici circa l'astratta idoneità delle opere programmate.

Per quanto concerne in particolare la paventata possibilità che per effetto della futura gestione della discarica, nella fase del previsto residuo abbancamento

dei rifiuti, possano derivare situazioni di inquinamento delle acque pubbliche, giova precisare che, allo stato, tale rischio è da valutare soltanto eventuale, dal momento che la progettazione degli interventi di bonifica oggetto di sindacato giurisdizionale ha tenuto conto di tali problematiche, tanto è vero che sono stati previsti opportuni interventi per evitare tale pericolo attraverso la realizzazione di nuove opere di drenaggio per la captazione e la raccolta controllata del percolato e di altri agenti inquinanti in apposite vasche per il successivo smaltimento in centri di trattamento autorizzato.

Peraltro, va segnalato che tale problema si sarebbe posto anche nel caso in cui la bonifica delle aree costituenti la discarica della Castelletta avesse escluso abbancamenti residuali di rifiuti, poiché è noto che le discariche dismesse continuano nel tempo a produrre percolato e, quindi, i paventati rischi per la salvaguardia delle vicine acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento dovevano essere tenuti comunque presenti nel tempo, tanto è vero che, in sede di progettazione dell'intervento di bonifica, è stata prevista la realizzazione di impianti di monitoraggio e controllo post-bonifica dei livelli di inquinamento delle acque ed ulteriori presidi ambientali quali pozzi per l'estrazione del percolato e del biogas.

Per cui, una volta acclarata la possibilità sul piano giuridico di prevedere in sede di bonifica della discarica in questione il parziale riutilizzo delle aree ricomprese nell'impianto, attraverso ulteriori limitati abbancamenti di rifiuti in regime di assoluta sicurezza garantita proprio dalle nuove opere di bonifica realizzate nell'intero sito e certificate tecnicamente idonee in sede di progettazione, bisogna convenire che i pericoli paventati dai ricorrenti, per quanto riguarda la futura gestione dell'impianto di discarica, non coinvolgono minimamente gli atti progettuali degli interventi di cui è stata acclarata la legittimità in questa sede, ma

semmai attengono alla successiva attività di conduzione dell'impianto di smaltimento nella fase post-bonifica e di dismissione dello stesso, per la quale è stato previsto un monitoraggio continuo da parte dell'ente gestore e delle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, da effettuare anche con l'ausilio dei presidi tecnici realizzati in sede di bonifica del sito (pozzi per l'estrazione di percolato e biogas), nonché attraverso periodiche analisi delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di prevenire ogni possibile pericolo per la salute e l'igiene pubblica.

I convincimenti del Collegio al riguardo trovano riscontro anche negli accertamenti compiuti e nelle considerazioni svolte dal tecnico incaricato della verifica disposta dal Tribunale e trovano ulteriore conferma anche nelle valutazioni contenute nell'apposita perizia depositata dai difensori dei ricorrenti, relativa alla consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nell'ambito di un giudizio pendente presso tale organo giurisdizionale che coinvolge le stesse problematiche rilevanti nel presente processo.

In tale ultima perizia, infatti, il consulente tecnico incaricato, nel rispondere ai quesiti posti dal competente organo giurisdizionale relativi all'incidenza o meno dell'intervento di bonifica di cui è causa in questa sede, sulle aree di rispetto dei corsi d'acqua presenti nella zona della discarica "la Castelletta", ha avuto modo di acclarare che lo stesso non incide sulla fascia di tutela permanente stabilita per il vicino corso d'acqua denominato Rio Maggio (60 metri dal piede esterno dell'argine).

Per quanto riguarda invece l'ulteriore quesito preordinato ad accertare se l'intervento di bonifica in questione è in grado di incidere sul regime delle acque, anche per quanto riguarda l'inquinamento eventuale delle falde acquifere sottostanti, il perito del Tribunale delle Acque ha avuto modo di puntualizzare (vedi

pagina 63 della relazione in atti) che l'esecuzione del progetto di bonifica relativo al terzo lotto che comporta il recupero di ulteriore volumetria di abbancamento di rifiuti, di per sé non è causa di inquinamento, tenuto conto delle caratteristiche delle previste opere di sistemazione e messa in sicurezza del sito, dando nel contempo atto che l'incremento dei carichi di stoccaggio dei rifiuti programmato nello stesso lotto che i ricorrenti intendono principalmente contestare, di per sé non si rivela autonoma causa di inquinamento e fattore di rischio che invece, secondo il CTU, può al limite derivare soltanto dalla incompletezza dei previsti interventi di messa in sicurezza dei primi due lotti, per i quali è stata accertata una irregolare captazione del pergolato, a causa della possibile avvenuta parziale lacerazione dei teli di impermeabilizzazione degli stessi.

Va anche segnalato che il suddetto CTU (pagina 64 della relazione) dà nel contempo atto che il progetto di bonifica del terzo lotto appare a suo giudizio sufficientemente sviluppato, per cui l'opera è sicuramente migliorativa in generale rispetto alla situazione preesistente, segnalando nel contempo che forse bisognava incidere di più sulla pregressa situazione degli altri lotti le cui capacità di abbancamento sono ormai esaurite.

Donde, anche alla luce di tali ulteriori considerazioni tecniche, ritiene il Collegio che gli atti progettuali oggetto di sindacato giurisdizionale in questa sede ed i relativi provvedimenti con i quali gli stessi sono stati approvati, sono da ritenere immuni dai dedotti vizi di illegittimità preordinati a denunciare una compromissione della tutela delle acque, poiché, secondo quanto precisato dal Collegio e comprovato in atti, la programmata bonifica della discarica in questione con il previsto recupero di residue volumetrie di abbancamento dei rifiuti, ha sicuramente migliorato i livelli di tutela delle acque superficiali e sotterranee presi-

stenti alla sua realizzazione, contribuendo nell'immediato ad attenuare i rischi di contaminazione delle falde acquifere, nella prospettiva di eliminare nel tempo ogni pericolo di inquinamento, poiché l'efficacia degli interventi adottati, come precisato dall'ARPAM in sede di esame dei progetti (lettera del 13.6.2003 indirizzata alla Provincia di Macerata), potranno avere riscontro nell'acqua di falda solo a distanza di tempo dalla conclusione dei lavori.

3)- La riconosciuta infondatezza delle censure dedotte avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso principale, contribuisce a privare di rilevanza anche i successivi atti di motivi aggiunti, rivolti all'annullamento di tutta una serie di provvedimenti indicati in epigrafe relativi all'autorizzazione dell'ulteriore attività di smaltimento dei rifiuti nella discarica "la Castelletta", all'approvazione di una variante tecnica del progetto di bonifica e messa in sicurezza dello stesso impianto da parte della Provincia di Macerata con successiva delibera della Giunta Provinciale n. 444 del 17.9.2003, con cui è stata certificata l'avvenuta bonifica del sito, nonché di ulteriori atti degli organi del Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti – CO.SMA.RI – incaricato della esecuzione dei lavori di bonifica e della gestione della discarica.

A ben vedere, avverso tali atti vengono dedotte soltanto censure di illegittimità derivata fatte dipendere dall'asserita invalidità dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, per cui, stante la riconosciuta infondatezza dei motivi di doglianza prospettati avverso tali atti presupposti, inconferenti vanno valutati anche i rilievi di illegittimità derivata dedotti avverso i provvedimenti esecutivi e conseguenti degli stessi, fatti oggetto di sindacato con i riferiti atti di motivi aggiunti i cui capi impugnatori vanno dunque respinti.

In conclusione, per tutte le considerazioni fin qui esposte, il ricorso di cui è

causa deve essere respinto, come pure i successivi atti di motivi aggiunti successivamente depositati dalle parti ricorrenti, attesa la dimostrata infondatezza di tutti i profili di censura con i medesimi dedotti.

Per quanto riguarda le spese e gli onorari professionali di giudizio, ritiene il Collegio sussistenti giusti motivi per disporre la loro compensazione tra le parti.

Per quanto concerne invece le spese di verificaione, ritiene il Collegio che le stesse debbono essere poste a carico in parti uguali dei ricorrenti, del Comune di Potenza Picena, della Provincia di Macerata e del CO.SMA.RI., con esclusione della Regione Marche e dei Ministeri evocati in giudizio, attesa l'estraneità di tali Amministrazioni alla vicenda amministrativa oggetto di causa.

A tale riguardo ritiene il Collegio che, come stabilito con la precedente ordinanza istruttoria n.37 del 2003, le spese di verificaione devono essere liquidate facendo riferimento al compenso orario per lavoro straordinario spettante ad un funzionario tecnico dipendente dello Stato inquadrato nella IX q.f. pari ad Euro 14,29, maggiorato del 50%, attesa la qualifica dirigenziale ricoperta dal tecnico incaricato dell'incombente istruttorio e tenuto conto delle difficoltà dell'indagine affidata al consulente e del pregio delle prestazioni fornite, in rapporto al numero delle ore impiegate per l'espletamento dell'incarico certificato dal verificatore in n.1000 ore, per un compenso complessivo di Euro 21.435,00 (ventunomilaquattrocentotrentacinque/00) cui vanno aggiunte le spese vive di trasferta e di viaggio certificate e documentate in Euro 1.951,24.”